

Decreto Legislativo 81/08

integrato e modificato dal D.Lgs. n.106/09

**Norme generali in materia di salute,
sicurezza e protezione dei lavoratori**

ODCEC LATINA - Hotel RIVER PALACE TERRACINA 14 Maggio 2013

relatore Dr. STEFANO FANTINEL

Normativa di riferimento

Principali leggi di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro

- **D.P.R. n. 547/55**
Norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro.
- **D.LGS. n. 626/94**
Norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
- **D.LGS. n. 81/08**
Attuazione dell'art.1 Legge n. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **D.LGS. n. 106/09**
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n.81/08.
- **ACCORDO STATO-REGIONI del 21/12/2011**
Contenuti della formazione dei datori, dirigenti, preposti e lavoratori.

Principi costituzionali e norme civilistiche

■ COSTITUZIONE:

- **Art. 32 c.1** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- **Art. 35 c.1 e 2** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
- **Art. 41 c.2** L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

■ CODICE CIVILE:

- **Art. 2087** L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
- **Art. 2050** Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

(richiamo normativo di riferimento)

- Decreto entrato in vigore il 15/05/2008 che raccoglie in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (= T.U.S.L.).
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
- Decreto Legislativo n. 106/09 *(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142)*

Struttura del Decreto Legislativo

- Il Decreto si sviluppa in 13 titoli, nell'ambito dei quali possiamo trovare uno o più capì e, all'interno, una o più sezioni per un totale di 306 articoli.
= TITOLI / CAPI / SEZIONI / ARTICOLI.
- Le sanzioni sono riportate sempre nell'ultimo capo di ciascun titolo e prevedono l'arresto o l'ammenda (in entrambe i casi con periodi o importi minimi o massimi) = CONTRAVVENZIONI / SANZIONI PENALI.
...(esempio art. 55 comma 1) E' punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: per violazione dell'art.29 c.1 (redazione del DVR) ovvero per non aver nominato il RSPP ai sensi dell'art.17 c.1 o dell'art.34 c.2.
- Fanno parte integrante del Decreto ben 51 allegati.

Campo di applicazione *(art.3 D.Lgs. 81/08)*

- Il presente decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (comma 1).
- Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori (subordinati e autonomi), nonché ai soggetti ad essi equiparati, ... [vedi anche art.2 c.1 lettera a)].
- E' regolamentato il contratto di somministrazione (comma 5) con l'obbligo degli adempimenti a carico dell'utilizzatore.
- E' prevista inoltre l'ipotesi di lavoro distaccato (comma 6), del lavoro a progetto (comma 7), del lavoro occasionale (comma 8).
- E' regolamentato il lavoro autonomo di cui all'art. 2222 C.C. (vedi artt. 21-26).
- E' regolamentata l'impresa familiare (art.230-bis C.C.)
- Rinvio a norme specifiche per le Forze armate e di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile ... (comma 2).

Soggetti della Prevenzione

- IL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
- IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
- IL MEDICO COMPETENTE
- ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
- R.S.P.P.

DATORE DI LAVORO

- E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro col dipendente ed è colui che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali o di spesa.
- E' responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza e delle norme relative alla corretta informazione dei lavoratori circa i rischi collegati alle mansioni da essi svolte, nonché della loro formazione, anche nel caso in cui deleghi altre persone ad operare in sua vece (dirigenti e preposti).
- I Dirigenti sono coloro che organizzano e gestiscono le attività aziendali disponendo delle opportune risorse.
- I Preposti sono i soggetti che coordinano, sovrintendono e sorvegliano l'operato dei lavoratori.

Delega del Datore di Lavoro

- Il Datore di lavoro può delegare ad altri soggetti tutti quegli adempimenti previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 81/08 ad eccezione:

1 – Valutazione dei Rischi

2 – Redazione del Documento finale (DVR)

3 – Autocertificazione

4 – Designazione del RSPP

Requisiti della delega (art.16 D.Lgs. 81/08)

- Il Datore di lavoro può delegare Dirigenti o Preposti a svolgere in sua vece alcune funzioni purché:
 - 1 - la delega sia conferita in modo esplicito (per iscritto);
 - 2 - la delega sia conferita a persona con attitudini e capacità adeguate ai compiti da svolgere *(vedi modifiche D.Lgs. n.195/03)*;
 - 3 - il delegato possa disporre di risorse finanziarie adeguate alla necessità di fare fronte ai propri obblighi;
 - 4 - il delegato non subisca interferenze da parte del delegante.

Nota: Al Datore di lavoro rimane comunque l'obbligo della sorveglianza sull'operato del Delegato. Diversamente è comunque responsabile.

Rappresentante Lavoratori *(art.47 D.Lgs. 81/08)*

- L' R.L.S. ha il compito di rappresentare i lavoratori per tutte quelle materie relative alla prevenzione ed alla protezione dai rischi e dalle malattie professionali. E' chiamato a svolgere un ruolo di collaborazione con l'azienda e con le strutture preposte alla sicurezza, denunciando agli Organi di vigilanza le omissioni e/o le violazioni del Datore di lavoro.
- Il datore di lavoro deve sempre consultare il R.L.S..
- L' R.L.S. deve poter usufruire di una specifica formazione professionale (32 ore di formazione - validità 5 anni con obbligo di aggiornamento);
- L' R.L.S. deve poter svolgere liberamente i suoi compiti e deve poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
- La designazione o l'elezione è regolamentata nei commi 3 e 4 del suddetto articolo relativamente all'aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori o oltre i 15 lavoratori (nell'ambito delle rappresentante sindacali).

MEDICO COMPETENTE

- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal “Medico competente” e comprende le visite preventive volte ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le specifiche mansioni assegnate nonché le visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori e quindi il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione.
- Il Medico competente deve compilare una cartella sanitaria per ogni lavoratore; essa viene custodita presso il datore di lavoro e viene garantito il segreto professionale.
- Il Medico fornisce ai lavoratori ogni informazione circa gli accertamenti sanitari a cui debbono sottoporsi e li informa dei risultati fornendo copia su richiesta degli interessati. Avverso il giudizio di idoneità è possibile ricorrere ai sensi dell’art. 41 c. 9 D. Lgs. 81/08.

Addetti alle emergenze

- ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (*art. 45*)
- ADDETTI ALL'EVACUAZIONE E ALLA PREVENZIONE INCENDI (*art.46*)
- Nell'ambito di ogni unità produttiva il Datore di lavoro deve designare gli addetti alle emergenze in numero congruo alle dimensioni aziendali.
- Tutti gli addetti devono ricevere una adeguata formazione per le mansioni e i compiti assegnati.

R.S.P.P.

- Nominato dal Datore di lavoro, l' RSPP deve collaborare con lo stesso per individuare i fattori di rischio presenti in azienda, elaborare per quanto di competenza le misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi di infortunio e/o malattia professionale.
- Congiuntamente alle altre figure nominate costituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPPR).
- Art. 32 Capacità e requisiti professionali (Moduli A, B e C).
- Art. 33 Compiti del S.P.P.R..
- Art. 34 Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro.

Riunione periodica (art.35 D.Lgs. 81/08)

- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPPR, indice almeno una volta all'anno una riunione in cui partecipano i vari componenti del SPPR per la discussione degli argomenti indicati nel comma 2 dell'art. 35 del D.Lgs. n.81/08:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
 - c) criteri di scelta, requisiti tecnici ed efficacia dei DPI;
 - d) i programmi di informazione/formazione dei lavoratori.
- Nelle aziende fino a 15 lavoratori, è facoltà del R.L.S. chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
- La riunione ha luogo altresì in presenza di significative variazioni del ciclo lavorativo, a variazioni nelle condizioni di rischio e introduzioni di nuove tecnologie. In tutti i casi occorre redigere apposito verbale scritto.

Informazione e formazione *(artt.36-37 D.Lgs.81/08)*

- **Articolo 36** Informazione ai lavoratori
- **Articolo 37** Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro deve provvedere ad informare e formare ciascun lavoratore in maniera sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Gli obblighi indicati sono stati ulteriormente definiti con il recente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che oltre

Definizione del Rischio

- **PERICOLO** Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ...) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causa un danno alle persone [PERICOLO=FATTORE DI RISCHIO e \neq RISCHIO].
- **DANNO** Il danno è qualunque conseguenza negativa (lesione fisica o danno alla salute) derivante dal verificarsi di un evento oppure la gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo.
- **RISCHIO** Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

$$\underline{R = P \times D}$$

Funzione del Rischio

- Ciascun datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda o in un'unità produttiva (art.17 c.1 lett. a) e redigere il documento di valutazione dei rischi (art.28) nelle modalità stabilite dall'art.29.
- **Obiettivo principale è quello di eliminare o quanto meno ridurre i vari livelli di rischio evidenziati nell'analisi della propria azienda o unità produttiva.**
- Partendo dalla definizione di RISCHIO [$R = P \times D$] dove P sta per la probabilità o frequenza del verificarsi di un danno e D la gravità delle conseguenze (cioè la magnitudo, la sua intensità), occorre ridurre entrambi o almeno uno dei due fattori della funzione del rischio.

$$\underline{R = P \times D}$$

Valutazione del rischio (1)

- I fattori che compongono la definizione di rischio potranno assumere dei valori minimi e massimi in una sorta di scala della probabilità e del danno.

La scala della probabilità

P	Livello di probabilità	Criterio di valutazione
1	Improbabile	Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
3	Probabile	È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
4	Altamente probabile	Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda.


Valutazione del rischio (2)

La scala della gravità del danno

D	Livello del danno	Criterio di valutazione
1	Lieve	Infortunio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti..
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti..

Stima del rischio

		Probabilità			
		1	2	3	4
danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

 rischio basso	 rischio medio	 rischio alto	 rischio altissimo
---	---	--	---

Tempistica di intervento

La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi per ridurre il rischio

Rischio	Programmazione degli interventi
$R > 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con <u>urgenza</u>
$4 < R < 8$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel <u>breve</u> termine
$2 < R < 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel <u>medio</u> termine
$R = 1$	Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione

Riduzione del rischio

Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:

- **Rischio tollerabile**: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.
- **Rischio residuo**: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.

Le azioni di riduzione del rischio agiscono sulla:

- **Prevenzione** che comporta una riduzione di probabilità dell'accadimento.
- **Protezione** che comporta una riduzione della gravità del danno.

La Prevenzione

Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n) D.Lgs. 81/08

E' il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e della integrità dell'ambiente esterno. Le misure di prevenzione possono essere di tipo strutturale o organizzativo:

- **L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;**
- **La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;**
- **L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);**
- **L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.**

La Protezione

E' la difesa contro ciò che potrebbe recare danno.

Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

- La protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza, etc.), indossare (caschi, scarpe, etc.).
- La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio, rilevamento fumi, etc.).

$$R = P \times D$$

Prevenzione ► P Protezione ► D

Dispositivi di Protezione DPI

- Per dispositivi di protezione individuali (DPI) si intendono le dotazioni ed attrezzature da utilizzare allo scopo di proteggere i lavoratori da rischi che possono minacciare la loro sicurezza o la loro salute durante il lavoro.
- I DPI debbono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure organizzative e tecniche di prevenzione, da mezzi di prevenzione collettiva o da metodi di organizzazione del lavoro.
- Non vengono considerati DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi, le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, i materiali sportivi e gli apparecchi portatili per individuare rischi e fattori nocivi.

Segnaletica di sicurezza

Art. 163 c.1 Obblighi del datore di lavoro

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

La segnaletica si divide a sua volta in:

- Segnaletica di divieto (forma rotonda, colore rosso 35%)
- Segnaletica di avvertimento (forma triangolare, colore giallo 50%)
- Segnaletica di prescrizione (forma rotonda, colore azzurro 50%)
- Segnaletica di salvataggio (forma quadrata o rettangolare, colore verde 50%)
- Segnaletica per le attrezzature antincendio (forma quadrata o rettangolare, colore rosso 50%)